Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena

P.le Boschetti 8, 41121 Modena - Tel. 059-247711 - Fax 059-224899
email ippocrate@ordinemedicimodena.it
pec ordine.mo@pec.omceo.it
sito www.ordinemedicimodena.it

FAQ ECM
(aggiornamento luglio 2023)

VERIFICA DEI CREDITI ECM

Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ Co.Ge.A.P.S. è l'unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari. Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare: - l'obbligo formativo standard e l'obbligo formativo individuale, - i crediti ECM acquisiti, - eventuali riduzioni, - le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale. A partire dall'1/10/2021 è stata disattivata la modalità di accesso con username e password. Il Professionista può accedere all'area propria area riservata esclusivamente con il proprio SPID.

NELLA BANCA DATI MYECM AGENAS NON SONO PRESENTI TUTTI I CREDITI ACQUISITI

Il sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it , al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/

PERCHÉ ENTRANDO SUL SITO WWW.COGEAPS.IT, DOPO AVER CLICCATO SU "ENTRA CON SPID", VIENE VISUALIZZATA L'INTESTAZIONE DEL SITO DI REGIONE VENETO?

Il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, per l'integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni consentendo così l'accesso all'area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE.

CREDITI DA ACQUISIRE IN OGNI TRIENNIO

Ad ogni triennio la Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC) stabilisce il numero dei crediti formativi obbligatori. Negli ultimi trienni l'obbligo standard stabilito da CNFC è stato di 150 crediti. È possibile verificare il numero dei crediti da acquisire in ciascun triennio accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID. Nella sezione "Partecipazioni ECM" è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.

Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena

P.le Boschetti 8, 41121 Modena - Tel. 059-247711 - Fax 059-224899
email ippocrate@ordinemedicimodena.it
pec ordine.mo@pec.omceo.it
sito www.ordinemedicimodena.it

L'obbligo formativo NON è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc), esenzioni (es. malattia, maternità, etc) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio come: - bonus derivanti dal completamento dell'obbligo formativo del triennio precedente, - bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento, Rev. 18.7.2023 - bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità etc) pertanto, è INDISPENSABILE controllare il numero dei crediti da conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. tramite SPID.

COME ACQUISIRE I CREDITI ALL'INTERNO DEL TRIENNIO

Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui). Resta invariato l'obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio. (Delibera CNFC del 7 luglio 2016).

OBBLIGO DELLA FORMAZIONE ECM

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti che appartengono ad una delle professioni sanitarie. Pertanto, gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo. Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell'obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.

Medici e odontoiatri neo-laureati sono tenuti all'acquisizione dei crediti ECM a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Ordine (determinazione Commissione Nazionale Formazione Continua 4/12/2012).

È POSSIBILE "SANARE" LA CARENZA DI CREDITI ECM NEL TRIENNIO 2020-2022?

Attualmente è in corso il triennio formativo 2023-2025, ma il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2023.

Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena

P.le Boschetti 8, 41121 Modena - Tel. 059-247711 - Fax 059-224899
email ippocrate@ordinemedicimodena.it
pec ordine.mo@pec.omceo.it
sito www.ordinemedicimodena.it

È POSSIBILE SPOSTARE I CREDITI IN ESUBERO ACQUISITI NEI TRIENNI PRECEDENTI SUI TRIENNI SUCCESSIVI? (esempio dal triennio 2020-2022 al triennio 2023-2025)

NO.

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM

- eventi residenziali
- eventi FAD (formazione a distanza)
- svolgimento di attività formative come per esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all'estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di "crediti individuali" come previsto dal "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario".

COME SODDISFARE L'OBBLIGO FORMATIVO

tramite la SOLA partecipazione a corsi FAD
tramite la SOLA partecipazione a corsi residenziali (in presenza)
tramite la formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l'autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all'estero in presenza, tutoraggio)**.**
ALMENO il 40% dell'obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto attraverso la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.
L'autoformazione è conteggiata fino ad un massimo del 20% dell'obbligo formativo individuale triennale.

TUTTI I CREDITI ACQUISITI VENGONO REGISTRATI IN AUTOMATICO DAL CO.GE.A.P.S.?

NO. Il professionista deve inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia "crediti individuali" (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni. Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider.

Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena

P.le Boschetti 8, 41121 Modena - Tel. 059-247711 - Fax 059-224899
email ippocrate@ordinemedicimodena.it
pec ordine.mo@pec.omceo.it
sito www.ordinemedicimodena.it

TEMPI PER LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI ECM SUL PORTALE CO.GE.A.P.S.

La piattaforma non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro: - 90 giorni dalla conclusione dell'evento, nel caso di formazione residenziale; - 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD. I crediti, anche se registrati nei termini sopra riportati, saranno comunque utili al conteggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

CREDITI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti (tutti i medici specialisti come chiarito da nota del Ministero della Salute) , i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare. Visualizza la Determina della CNFC https://www.ordinemedicimodena.it/assets/Uploads/determina-cnfc2.pdf

ESONERI E ESENZIONI

L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente. I professionisti devono comunicare eventuali esoneri e esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S.. Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione "esonero/esenzione", il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all'esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l'operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

CASI DI ESONERO (IL PROFESSIONISTA SANITARIO NON SOSPENDE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE)

https://www.ordinemedicimodena.it/formazione/esoneri-ed-esenzioni/

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior

mesi di frequenza. Esempio: Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2022 e lo conclude nel Giugno 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2023-2024-2025-2026. In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

ECM E PANDEMIA DA COVID 19

La Legge n.77 del 17 luglio 2020 ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 stabilendo che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, sono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. Pertanto, i professionisti sanitari impegnati durante l'emergenza COVID possono beneficiare di un "bonus" ECM che riduce di 1/3 l'obbligo formativo INDIVIDUALE del triennio 2020/2022.

CASI DI ESENZIONE (IL PROFESSIONISTA SANITARIO SOSPENDE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE) –

https://www.ordinemedicimodena.it/formazione/esoneri-ed-esenzioni/

ECM E SANITARI IN QUIESCENZA

Il CoGeAPS **riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70** di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione
Per quanto riguarda l'esenzione dall'acquisizione dei crediti ECM per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale - citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine

Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena

P.le Boschetti 8, 41121 Modena - Tel. 059-247711 - Fax 059-224899
email ippocrate@ordinemedicimodena.it
pec ordine.mo@pec.omceo.it
sito www.ordinemedicimodena.it

"**saltuariamente**". La Commissione ha inteso definire come saltuaria l'attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l'attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all'intero obbligo formativo individuale triennale.
Visualizza la procedura da utilizzare per la revoca dell'esenzione.